

# La fama delle donne

Pratiche femminili e società  
tra Medioevo ed Età moderna

*a cura di*

*Vincenzo Lagioia, Maria Pia Paoli e Rossella Rinaldi*

viella

Copyright © 2020 - Viella s.r.l.  
Tutti i diritti riservati  
Prima edizione: dicembre 2020  
ISBN 978-88-3313-492-5

LA FAMA

delle donne : pratiche femminili e società tra Medioevo ed Età moderna / a cura di  
Vincenzo Lagioia, Maria Pia Paoli e Rossella Rinaldi. - Roma : Viella, 2020. - 348 p. : ill. ; 21  
cm. - (I libri di Viella ; 378)

Indice dei nomi: p. [333]-348

ISBN 978-88-3313-492-5

1. Donna - Condizioni economiche e sociali - Storia - Sec.13-18 2. Donna - Posizione so-  
ciale - Storia - Sec.13-18 3. Donna - Concezione - Storia - Sec.13-18 I. Lagioia, Vincenzo II.  
Paoli, Maria Pia III. Rinaldi, Rossella

305.4209 (DDC 22.ed)

Scheda bibliografica: Biblioteca Fondazione Bruno Kessler



**viella**

*libreria editrice*

via delle Alpi, 32

I-00198 ROMA

tel. 06 84 17 758

fax 06 85 35 39 60

[www.viella.it](http://www.viella.it)

## Indice

VINCENZO LAGIOIA, MARIA PIA PAOLI, ROSSELLA RINALDI Introduzione	7
<i>Tra fama e infamia: riflessioni storiografiche</i>	
MARIE BRASSEL Le cas des repenties à la fin du Moyen Âge entre la France et l'Italie	57
SOPHIE BROUQUET Elles ont abandonné leur mari: des femmes libérées, mais diffamées dans le Languedoc de la fin du Moyen Âge	77
AGATHE ROBY Prostituées médiévales: femmes sacrifiées, femmes libérées? Parcours de femmes méridionales de la fin du Moyen Âge	91
ROSSELLA RINALDI Meretricio. Storia e storie (secc. XIII-XV)	105
LAURA PASQUINI Figure di infamia: immagini femminili tra Medioevo e primo Rinascimento	133
CESARINA CASANOVA La reputazione delle vittime. Dalle dicerie alle testimonianze giurate	147
MATTEO DUNI La costruzione della strega: fama, indizi, prove (Italia settentrionale, secc. XV-XVI)	165

GUSTAVO ADOLFO NOBILE MATTEI	
Miserabili o criminali? Le prostitute come dilemma penale (secc. XVI-XVII)	191
<i>Tracce di vita: testimonianze</i>	
EDWARD LOSS	
Tra marginalità e ufficialità: donne e spionaggio in alcune città dell'Italia centro-settentrionale (secc. XIII-XIV)	209
FABIEN COLETTI	
Femmes adultères dans la Venise du XVI <sup>e</sup> siècle: une transgression sociale	223
VINCENZO LAGIOIA	
«Sotto pretesto di riforme»: le monache di Santa Maria delle Convertite, tra infamia e santità (Bologna, sec. XVI)	239
LUCIA FERRANTE	
«Essendo massime avvezza a stare rinchiusa...». Fama e segregazione di genere (Bologna, secc. XVI-XVII)	259
MARIA ADANK	
La dogaresa Elisabetta Querini Valier (1694-1700) e un'inedita visibilità in Palazzo Ducale a Venezia	279
DANIELA LOMBARDI	
La rilevanza giuridica della fama. Oneste e disoneste nei processi criminali per stupro (Firenze, sec. XVIII)	297
MILAGROS LEÓN VEGAS	
Entre el amor, la honra y el desamor: mujer e individualismo afectivo en la España del siglo XVIII	315
Indice dei nomi	333

GUSTAVO ADOLFO NOBILE MATTEI

## Miserabili o criminali? Le prostitute come dilemma penale (secc. XVI-XVII)

### *Repressione penale e umori comunitari*

Ogni discorso sul meretricio, nello scorcio compreso tra la fine del Quattrocento e la metà del Seicento, non può che rivelarsi articolato.<sup>1</sup> Mentre matura la modernità politica, il diritto conosce una significativa evoluzione che, pur non recidendo il cordone ombelicale con la tradizione medievale, evidenzia profili d'innovazione spesso funzionali alla statualità incipiente.<sup>2</sup> Quando le scienze storiche discutono di disciplinamento so-

1. Utili le erudite ricerche di Pierre Dufour, *Storia della prostituzione di tutti i popoli del mondo*, IV-V, Torino, Perrin, 1857-1858; Fernando Henriques, *Storia generale della prostituzione*, II. *Il Medioevo e l'Età moderna*, Milano, Sugar, 1966; Vern Leroy Bullough, *Storia della prostituzione*, Milano, Dall'Oglio, 1967. Per l'Italia, Romano Canosa e Isabella Colonello, *Storia della prostituzione in Italia. Dal Quattrocento alla fine del Settecento*, Roma, Sapere 2000, 1989; Marzio Barbagli, *Comprare piacere. Sessualità e amore venale dal Medioevo a oggi*, Bologna, il Mulino, 2020; Gustavo Adolfo Nobile Mattei, "Turpis Quaestus". *Profili criminali del meretricio all'alba della Modernità (secc. XVI-XVII)*, Bologna, Bononia University Press, 2020; Id., *Ad meliorem frugem redire. Le meretrici tra emenda e recupero*, Roma, Historia et Ius, 2020. Per un approfondimento di singole realtà italiane, cfr. Salvatore Di Giacomo, *La prostituzione in Napoli nei secoli XV, XVI e XVII*, Napoli, Marghieri, 1899; Antonino Cutrera, *Storia della prostituzione in Sicilia. Monografia storico-giuridica*, Palermo, Sandron, 1903; Giovanni Scarabello, *Meretrices. Storia della prostituzione a Venezia tra il XIII e il XVIII secolo*, Venezia, Supernova, 2006; Tessa Storey, *Carnal Commerce in Counter-Reformation Rome*, Cambridge, Cambridge University Press, 2009. Sotto il profilo giuridico, alcuni spunti in Italo Mereu, *Prostituzione (Storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXVII, Milano, Giuffrè, 1988, pp. 440-451. Per un inquadramento della prostituzione nell'ambito della delinquenza femminile, cfr. Giancarlo Angelozzi e Cesarina Casanova, *Donne criminali: il genere nella storia della giustizia*, Bologna, Pàtron, 2014.

2. Antonio Padoa Schioppa, *Stato moderno e diritto*, in Id., *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna, il Mulino, 2003, pp. 315-363.

ziale, bisogna ricordare che gli strumenti giuridici hanno svolto un ruolo non secondario nel modellare e omologare il suddito/fedele perché, al di là delle più raffinate tecniche di pedagogia o di perfezionamento interiore, la minaccia del castigo ha sempre rappresentato il primo mezzo per ottenere una pronta obbedienza. Simili osservazioni ci portano a considerare il rapido sviluppo della dottrina criminalistica e la nascita di nuove ordinanze, che non trascurano mai la devianza sessuale nei suoi diversi aspetti.<sup>3</sup> Quello penale è certamente il profilo più suggestivo e caratteristico, e su questo ci soffermeremo nel corso della presente indagine: ma, è bene precisarlo, non è l'unico profilo giuridico del fenomeno-prostituzione.

Quest'ultimo ha una dimensione socio-antropologica così profonda da non potersi esaurire in una storia di repressione più o meno riuscita. Bisognerebbe assumere il meretricio come prisma per osservare il problema sociale e la risposta giuridica nelle sue numerose rifrazioni. Ci accorgeremmo, così, che la soluzione penale è solo una delle declinazioni possibili, forse la più incerta e discutibile. Emergerebbero aspetti tutt'altro che secondari, e solo parzialmente convergenti con la criminalizzazione del turpe lucro. Così, il meretricio riflette una complessità che si articola nelle diverse branche del diritto, alternando meccanismi severi a risposte miti e pragmatiche.

È bene, infatti, anticipare una conclusione: nemmeno l'età della confessionalizzazione può estirpare lo scandaloso commercio e, perciò, deve gestirlo suo malgrado, provando a organizzare qualcosa che per sua natura sfugge al controllo. Più che una lotta senza quartiere, dobbiamo immaginare un faticoso tentativo di limitazione e contenimento. A leggere la normativa, che si fa puntigliosa nella regolamentazione secondaria, apprendiamo che la condizione della prostituta non è affatto libera né agevole. E, tuttavia, quella selva di bandi e prammatiche testimonia la sostanziale inefficacia di interventi legislativi tanto reiterati quanto disattesi.

Una corretta prospettiva ci consente di afferrare la cifra più genuina del problema: una dimensione poco familiare per noi contemporanei, abituati a

3. Per un'efficace rappresentazione del penale di antico regime, cfr. Mario Sbriccoli, *Giustizia criminale*, in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia*, Milano, Giuffrè, 2009, tomo I, pp. 13-26. Sottolinea la necessità di considerare anche la dinamica orizzontale del controllo sociale nel caleidoscopio degli "usi della giustizia" Martin Dinges, *El uso de la justicia como forma de control social en la Edad moderna*, in *Furor et rabies. Violencia, conflicto y marginación en la Edad moderna*, a cura di José Ignacio Fortea Pérez, Juan Eloy Gelabert González e Tomás Antonio Monatecón Movellán, Santander, Editorial de la Universidad de Cantabria, 2013, pp. 47-68.

immaginare una giustizia inesorabile, una legge che non guarda in faccia agli *status*, un apparato di polizia pronto e, soprattutto, la rigida contrapposizione tra l'istituzione politica e la società d'individui. Queste "mitologie", punto d'arrivo di una riflessione secolare che darà frutto solo nell'Ottocento, non appartengono alla realtà dello Stato cinquecentesco, che perciò è meno "moderno" di quanto si sia immaginato.<sup>4</sup> Ciò non significa sminuire i profili di novità che il secolo XVI porta con sé; tuttavia, non bisogna sottovalutare tre parole che segnano una profonda continuità col passato e che spiegano molto delle ondivaghe prassi protomoderni: *infamia*, *fama*, *scandalum*. Le scienze sociali vi riconoscono le dinamiche della *face to face society* e della civiltà della vergogna. Lo storico del diritto segnala l'ascendenza medievale – e soprattutto canonistica – di tre concetti strettamente avvinti l'uno all'altro.

*Fama* è il buon nome, «illesae dignitatis status, legibus et moribus comprobatus» in una società che pone l'onore come bene più caro della vita stessa; ma essa si capovolge nella «communis et famosa insinuatō insurgens apud totam vel maiorem partem populi», ovvero in uno di quei *preambula* che legittimano il rito inquisitorio.<sup>5</sup> L'*infamia* è uno stigma d'indegnità, talora conseguenza di una determinazione giuridica, talaltra frutto di un pregiudizio sociale espresso dagli esponenti più autorevoli della comunità di appartenenza.<sup>6</sup> Per *scandalum*, invece, s'intende un «dictum vel factum minus rectum, praebens occasionem ruinae»: un comportamento che induce il prossimo a peccare divulgando il cattivo esempio.<sup>7</sup>

4. Maurizio Fioravanti, *Per una storia dello stato moderno in Europa*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 39 (2010), pp. 69-81.

5. Antonio de Nebrija, *Vocabularium iuris utriusque*, Lugduni, apud Symphorianum Beraudum, 1572, p. 300, s.v. *Fama*. Cfr. Julien Thèry, *Fama: l'opinion publique comme preuve judiciaire. Aperçu sur la révolution médiévale de l'inquisiteur (XII<sup>e</sup>-XIV<sup>e</sup> siècles)*, in *La Preuve en justice de l'Antiquité à nos jours*, a cura di Bruno Lemesle, Rennes, Presses Universitaires Rennes, 2003, pp. 119-147; *Fama e publica vox nel Medioevo*, a cura di Isa Lori Sanfilippo e Antonio Rigon, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, 2011.

6. «Infamia est fama privatio sive deminutio [...] duplex est infamia, scilicet iuris et facti. Infamia iuris est quando ius dicit aliquem esse infamem: sed infamia facti est quando apud bonos et graves viros est opinio de crimine alicuius»: ivi, pp. 352-353, s.v. *Infamia*. Cfr. Francesco Migliorino, *Fama e infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII*, Catania, Giannotta, 1985.

7. Domenico Toschi, *Practicarum conclusionum iuris*, Lugduni, sumptibus Ioannis Cafin et Francisci Plaignard, 1634, tomo VII, concl. 51, n. 1, p. 60. Cfr. Cecilia Natalini, «Periculis obviare et scandala remove». Note sul processo medioevale tra diritto e potere, in *Gli inizi del diritto pubblico. Verso la costruzione del diritto pubblico tra Medioevo e Modernità*, a cura di Gerhard Dilcher e Diego Quaglioni, vol. III, Bologna, il Mulino, 2011, pp. 245-271;

Tre categorie che toccano direttamente la prostituta, trascinandola nel vortice del disonore. I giuristi ripetono che essa è infame di diritto, senza che sia necessaria l'intermediazione di una sentenza o di una pena vergognosa: appartiene infatti a quelle categorie lavorative che sono *ipso iure* relegate ai margini del consorzio umano. Allo stesso tempo è anche infame di fatto, perché la condanna sorge spontanea dalla riprovazione comunitaria. Da ciò scaturiscono corpose limitazioni: l'interdizione dall'amministrazione dei propri beni, la revoca delle donazioni, la possibilità di essere sottoposta a tormenti, la carcerazione «pro debitis», l'incapacità di testimoniare. Soprattutto, l'inammissibilità dell'*actio iniuriarum* e dell'*acusatio stupri*: non avendo un onore da difendere, la meretrice non può né lamentare un'offesa generica né tantomeno pretendere la tutela della propria onestà sessuale, che resta appannaggio delle vergini o delle maritate.<sup>8</sup> La *vestis meretricia*, imposta per legge, ne palesa l'indegnità consentendo una distinzione immediata.

*Fama e infamia* restano elementi caratteristici anche in Età moderna: basti leggere Farinacci, il quale assegna alla fama un ruolo chiave per provare lo *status* di meretrice.<sup>9</sup> Quanto allo *scandalum*, non c'è dubbio che la pubblicità dei suoi traffici offra ai clienti, specie ai giovani sprovveduti, una facile possibilità di peccare contro il sesto comandamento. Sennonché, è proprio questa dimensione “popolare” ed “eventuale” a consentire uno scarto non indifferente tra punibilità e punizione. Laddove il clamore non s'innalza fino alle orecchie del potere, e la condotta rimane nell'ombra dell'*occultum*, il disordine sessuale finisce per risultare irrilevante o, quanto meno, non perseguibile. Si tratta di un'eredità del diritto canonico, il quale non giudica altro che peccati manifesti, lasciando al segreto del confessionale la trasgressione che non viene alla luce del sole.<sup>10</sup>

Arnaud Fossier, «*Propter vitandum scandalum*». *Histoire d'une catégorie juridique (XII<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècles)*, in «Mélanges de l'École française de Rome», CXXI (2009), pp. 317-348.

8. Ivi, tomo V, concl. 211-212, pp. 694-696. Cfr. Marc'Antonio Savelli, *Summa diversorum tractatum*, Coloniae, apud Paulum Balleonium, 1707, tomo III, nn. 2 e 15, pp. 137-138, s.v. *Meretrix*. Cfr. Guido Ruggiero, «*Più che la vita caro*»: *onore, matrimonio e reputazione femminile nel tardo Rinascimento*, in «Quaderni storici», n.s., 22 (1987), n. 66, pp. 753-775.

9. Prospero Farinacci, *Praxis et theoricæ criminalis*, Norimbergae, sumptibus Wolfangi Mauriti Endteri et Johannis Andreae Endteri, 1676, pars IV, tit. XVI, q. CXXXVI, cap. III, nn. 103-105 e 107, pp. 545-546.

10. Stephan Kuttner, *Ecclesia de occultis non iudicat*, in *Actus Congressus Iuridici Internationalis*, Romae, apud custodiam Librariam Pontifici Institutu utriusque iuris, 1936, III, pp. 227-246.



È questo il tratto di continuità tra Medioevo e prima Età moderna: la comunità, impersonata dal parroco o dagli anziani del quartiere, ha occhi per sapere e coscienza per tollerare, giudicare o perdonare. In queste dinamiche, che coinvolgono persone che si conoscono bene e spesso da sempre, non c'è nulla di meccanico: al contrario, c'è spazio per la dissimulazione laddove la trasgressione non appaia eccessiva e i motivi possano risultare comprensibili. Una povera donna che sbarca il lunario e si dà a un meretricio discreto avrà sicuramente più *chanches* di eludere la giustizia rispetto a chi si fa notare con atti sfacciati e clienti rissosi. Sebbene una solida tradizione teologica precisi che nemmeno la fame e il pericolo di morte possano scusare il coito venale, la pietà evangelica invita a commiserare l'infelice sorte della peccatrice. Mentre le istituzioni ecclesiastiche provvedono a strumenti di riabilitazione, legislazioni come quella federiciana le annoverano tra le «*miserabiles personae*» bisognose di tutela speciale.<sup>11</sup>

Tali si sentono le stesse ragazze, ogniqualvolta diventano protagoniste di un interrogatorio e si schermiscono invocando lo stato di necessità. Queste donne, avulse per sorte o per scelta dall'ordine patriarcale, sono orfane, vedove, talora mogli separate di fatto o di diritto; oppure *puellae* di infima origine e figlie di meretrici. In ogni caso, donne prive di una salda guida maschile capace di indirizzarle in un mondo intriso di misoginia e avaro di opportunità. Sono consapevoli del peccato ma rivendicano il proprio ruolo di lavoratrici, che, sovente, uniscono il commercio carnale ad altre fonti di guadagno più o meno utili.<sup>12</sup> Di fronte a ciò, società e *ius humanum* mostrano un approccio pragmatico, capace di tollerare nonostante l'*intrinsece malum*. Il disciplinamento attuato dalle istituzioni, almeno in questa fase, non può prescindere dagli umori della "società di società"; le Costituzioni milanesi del 1541 lasciano ancora margine agli «antiani parochiarum» per dare impulso al procedimento di espulsione

11. *Liber Augustalis*, lib. I, tit. XXI, cap. 1. Cfr. Aurelio Musi, *Società di ordini e pluralismo giuridico nella creazione del diritto per le miserabiles personae*, in *Il privilegio dei proprietari di nulla. Identificazione e risposte alla povertà nella società medievale e moderna*, a cura di Aurelio Cernigliaro, Napoli, Satura, 2010, pp. 119-133.

12. A Bologna, nel XVII secolo, il «procurator pauperum carceratorum» interviene più volte a tutela delle meretrici, in ragione della loro condizione miserabile: Lucia Ferrante, *La sessualità come risorsa. Donne davanti al foro arcivescovile di Bologna (sec. XVII)*, in «*Mélanges de l'École française de Rome. Moyen-Âge, Temps modernes*», 99 (1987), n. 2, p. 1003.

delle donne di malaffare.<sup>13</sup> Da questo punto di vista, la vicenda delle meretrici non è molto diversa da quella di adultere e concubine. Ma cosa s'intende precisamente per *meretrix*?

### *Un'etichetta giuridica*

Siamo di fronte a un punto nodale per la nostra indagine, che lascia intravedere qualche cambiamento rispetto alla tradizione giuridica. I giuristi ci presentano due diverse nozioni. La prima valorizza la venalità del coito come elemento caratteristico; la si desume principalmente dalla compilazione giustiniana e finisce per delineare una sorta di professionista del sesso che si concede rigorosamente a pagamento.<sup>14</sup> Portata alle estreme conseguenze, siffatta impostazione porta a escludere quante si concedono gratuitamente a più uomini mentre ricomprende chi si offre a un solo uomo, una sola volta, ma a pagamento.

La seconda nozione esige che la meretrice si venda «palam» e «passim»: pubblicità e promiscuità costituiscono elementi essenziali che ne connotano la soggettività. È questa la definizione del *Decretum* ed è questa l'opinione di gran parte dei giuristi di Età moderna. È certamente moralista siffatta etichetta che pone l'accento sulla *causa libidinis* piuttosto che sul *quaestus*. Ciò che conta è la lussuria, non il denaro sporco; ragion per cui chi si offre a molti, benché gratuitamente, è pur sempre meretrice mentre chi, pur pagata, non si espone al pubblico o si concede a un solo uomo conserva il nome di *mulier honesta*. L'arcivescovo di Cosenza Antonio Ricciulli, autore di un ponderoso trattato *De personis quae in statu reprobato versantur*, sintetizza questa visione con una formula chiarissima: «sufficit [...] ad hoc ut meretrix dicatur, quod mulier suo pudori non parcat».<sup>15</sup> Da tali parole riemergono le dimensioni antropologiche e psicologiche del pudore e del suo opposto, la *turpitude*. Ma se il «palam» ci riporta a un requisito di pubblicità che resta soglia invalicabile,

13. *Constitutiones Domini Mediolanensis*, lib. IV, tit. 15, capp. 13 e 15-18.

14. D. 23.2.41pr: «Probrum intellegitur etiam in his mulieribus esse, quae turpiter viverent volgoque quaestum facerent, etiamsi non palam». Così anche D. 23.2.43pr; D. 23.2.43.9; C. 9.9.22. Ma cfr. pure *Decr.* C. 32, q. IV, c. 11.

15. Antonio Ricciulli, *Tractatus de personis quae in statu reprobato versantur*, Neapoli, excudebat Robertus Mollus, 1641, lib. II, cap. II, n. 3, p. 45.

il «passim» tiene fuori le relazioni “folli” ma esclusive. La vergine che s’è concessa per amore e perfino la concubina mantenuta possono essere deplorate ma non rientrano nel novero delle meretrici.

Ci sarebbe differenza, infatti, tra queste tipologie femminili. Nei primi decenni del secolo XVI, André Tiraqueau aveva assegnato diverse funzioni a meretrici, concubine e mogli. Tutto ruotava intorno all’uomo: le prime provvedendo a soddisfarne il piacere; le seconde curandone il corpo, come fossero *famulae*; le terze garantendogli una stirpe e custodendone la casa.<sup>16</sup> Nelle pagine del Francese, le letture umanistiche si mescolavano a una tradizione giuridica che riconosceva la liceità del concubinato. Ma, agli sgoccioli del Quattrocento, s’era imposta anche l’ambigua figura della cortigiana, *meretrix honesta* che si fa preferire alla moglie per cultura e buone maniere.<sup>17</sup> Tra l’invettiva dei protestanti e la sterzata rigorista della Controriforma, emerge una dura condanna dell’edonismo rinascimentale. Solo così si comprende perché, nel luglio 1566, Pio V procede all’espulsione delle meretrici. In quegli anni, anche sodomiti, adulteri e concubini sono destinatari di una politica di pulizia morale quanto mai radicale; ma papa Ghislieri non fa che mettere in atto le stesse riforme che Lutero aveva raccomandato ai principi tedeschi.<sup>18</sup>

In questo clima d’irrigidimento complessivo, l’etichetta stessa di *meretrix* conosce uno slittamento semantico. A Bologna, i *Bannimenta* del cardinal Giustiniani (1610) riconducono alla categoria ogni donna di mala vita.<sup>19</sup> In Toscana, un bando del 1639 sovverte tutti i criteri consolidati in dottrina. D’ora innanzi, saranno considerate meretrici tutte «le Donne di mala vita, ancorché maritate, e le non descritte all’Ufizio» purché «legittimamente costerà alla Corte essere di mala vita, o di mala fama, o Zimarrine, exiam le Concubine [...] qualunque Donna di vita inonesta, bastando che costi, che in publico, o in secreto faccia copia di se ancorché ad una

16. Giovanni Rossi, *Incunaboli della modernità. Scienza giuridica e cultura umanistica in André Tiraqueau (1488-1558)*, Torino, Giappichelli, 2007, p. 472.

17. Susanna Mantioni, *Cortigiane e prostitute nella Roma del XVI secolo*, Ariccia, Aracne, 2016, pp. 47-90.

18. Sulla situazione tedesca, cfr. Lyndal Roper, *Madri di depravazione. Le mezzane nel Cinquecento*, in «Memoria. Rivista di storia delle donne», XVII (1986), pp. 7-23. Per Roma, cfr. Antonino Bertolotti, *Repressioni straordinarie alla prostituzione in Roma nel secolo XVI*, in «Rivista di discipline carcerarie», XVI (1886), pp. 505-518.

19. *Bannimenta generalia*, cap. XXVIII (*Delle meretrici e di quelli che frequentano le osterie*), par. 1.

sola persona sola». <sup>20</sup> Non solo sparisce qualunque indulgenza per chi ama o chi convive, ma viene meno qualunque limite dell'occulto. Mentre i sistemi di controllo si fanno più pervasivi, la donna è posta davanti a un bivio. O si è oneste o si è puttane: *tertium non datur*.

### *Quale approccio verso le prostitute?*

Eppure, non era stata sempre così rigida la condizione della donna che rifiutasse una regolare sistemazione matrimoniale o monastica. Soprattutto, non era stata egualmente penosa la situazione di quante si votavano alla “professione”. Non ci tocca, in questa sede, discutere se il *prostribulum* medievale fosse un luogo di libertà e sospensione dell'ordine – come un perenne Carnevale – o piuttosto un duro spazio di segregazione femminile. Le ricerche di Jacques Rossiaud hanno descritto un mondo dotato di regole e licenze che non sembra mostrare nulla di opprimente; all'interno della gerarchia sociale le prostitute avrebbero occupato pur sempre un posto, benché deteriore. <sup>21</sup> Possibile che questa ricostruzione sia venata di eccessivo ottimismo; difficile indagare le reali condizioni delle operatrici, la cui libertà teorica dovette fare i conti con costrizioni fisiche ed economiche non indifferenti.

Resta, però, che almeno nell'orizzonte di teologi e giuristi del Medioevo la meretrice svolgesse un ruolo utile alla comunità. Nessuno negava che la sua condotta costituisse peccato, ma i più convenivano nel ritenerlo un male minore rispetto a trasgressioni atroci: se qualche governante troppo scrupoloso avesse proibito il turpe commercio, si sarebbero propagati gli adulteri, gli stupri, i sacrilegi, i ratti. Soprattutto, si sarebbe sfogata l'irresistibile *libido* con atti omosessuali. Paradossalmente, la prostituta finiva per essere concepita come un baluardo del patriarcato,

20. *Legislazione toscana*, a cura di Lorenzo Cantini, tomo XVI, Firenze, Stamperia Albizziniana, 1805, pp. 307-308.

21. Jacques Rossiaud, *La prostituzione nel Medioevo*, Roma-Bari, Laterza, 1986; Id., *Amori venali. La prostituzione nell'Europa medievale*, Roma-Bari, Laterza, 2013. Si esprime diversamente Maria Serena Mazzi, *La mala vita. Donne pubbliche nel Medioevo*, Bologna, il Mulino, 2018. Per un *case study* sul Midi francese, cfr. Leah Lydia Otis, *Prostitution in Medieval Society. The History of an Urban Institution in Languedoc*, Chicago-London, The University of Chicago Press, 1985.

rassicurando padri, mariti e badesse.<sup>22</sup> Distinguendo, con sottile acume, le funzioni della legge umana dalla perfezione della *lex divina*, san Tommaso precisava che non tocca al principe punire ogni vizio. Col Dottore Angelico e Agostino, l'età di mezzo raccomandava la tolleranza e assumeva la prostituzione a esempio di peccato non punibile nel foro secolare.<sup>23</sup> I legisti non potevano che convenire, riscontrando nel *Codice* e nel *Digesto* la totale assenza di una pena per le donne di malaffare (pur prese in considerazione per molti altri aspetti).

Con tali premesse, non doveva sembrare immorale l'istituzionalizzazione del bordello civico, termine con cui si poteva indicare tanto una "gran casa" quanto un rione dotato di mura fortificate e, soprattutto, di regime giuridico speciale. Tali erano, per esempio, i postriboli di Genova (1459) e Venezia (1460), regolati da capitolari piuttosto precisi rispetto alle cariche, all'ordine pubblico, ai fitti da versare e alla difesa del monopolio.<sup>24</sup> Rivendicare l'esclusiva significava, infatti, combattere la prostituzione clandestina sparsa tra stufe e taverne. Il più delle volte, comportava un'azione contro i ruffiani: non c'è dubbio che, ancora durante l'Età moderna, la loro posizione resti giuridicamente peggiore rispetto a quella delle protette. Mentre le *quaestuariae* oscillano tra l'impunità e qualche blanda sanzione, i lenoni rischiano perfino l'estremo supplizio.

Seguendo la scia del pensiero teologico e giuridico, ci si accorge che le posizioni favorevoli a una stretta sul meretricio si fanno via via più numerose nel corso del Cinquecento. Lo stato confessionale vive con un certo imbarazzo la contraddizione tra le sue leggi e i comandamenti divini: segno che quel pluralismo dei fori di cui parlava Paolo Prodi sperimenta, in questa

22. Sulla struttura patriarcale della famiglia di età medievale e moderna, cfr. Daniela Lombardi, *Matrimoni di Antico regime*, Bologna, il Mulino, 2001; Cesarina Casanova, *La famiglia italiana in Età moderna. Ricerche e modelli*, Roma, Carocci, 2000; Marco Cavina, *Lineamenti dei poteri paterni nella storia del patriarcato europeo*, Bologna, Bononia University Press, 2017, pp. 37-74.

23. Agostino, *De ordine*, in Id., *Opera*, Parisiis, apud Sebastianum Hyre, 1637, tomo I, lib. II, cap. IV, p. 204; Tommaso d'Aquino, *Summa theologica*, Romae, 1773, tomo V, Secunda Secundae, q. 10, art. 11, p. 130; Tolomeo da Lucca, *De regimine principum*, Parmae, ex typographia Seth Vioti, 1578, lib. IV, cap. XIV, ff. 213v-214v.

24. *Statuto dei Padri del Comune della Repubblica genovese*, Genova, 1885, n. 24 (*Capitula postribuli*); *Leggi e memorie venete sulla prostituzione fino alla caduta della Repubblica*, Venezia, 1872, serie di leggi, n. 43 (*Capitula postribuli Rivoalti et super facto meretricibus*).

stagione, una fase di crisi irreversibile.<sup>25</sup> Se alcuni maestri di Salamanca continuano a difendere l'argomento tomista del male minore, già l'*Enchiridion* di Azpilcueta revoca in dubbio la soluzione tradizionale.<sup>26</sup> Ma anche chi non si spinge fino a tanto, come il Caetano, sottolinea almeno la differenza tra mera astensione e connivenza: la *Res publica* può rinunciare alla perseguibilità in giudizio, ma non può rendersi complice del guadagno.<sup>27</sup> Distinzione nient'affatto cavillosa, tanto più urgente dacché i polemisti luterani accusano il papa di arricchiarsi con quel censo che il popolo chiama sarcasticamente «Milchzinse».

Una svolta rigorista, a conti fatti, c'è stata; ma forse, come spesso accade nelle dinamiche della giustizia moderna, alla retorica esacerbata non corrispondono applicazioni egualmente risolutive. In questo caso, però, non basta l'incapacità degli apparati per spiegare il numero cospicuo di meretrici che continuano a esercitare in modo più o meno indisturbato.<sup>28</sup> Bisogna attingere a un livello più profondo, consapevoli che – mentre è possibile delineare un quadro intellettuale comune all'intero continente – le strategie disciplinari si concretizzano in modo estremamente variegato, obbligandoci a osservare i singoli territori coi loro modelli organizzativi e il rispettivo *ius proprium*. È ciò che proveremo a fare prendendo in esame tre criminalisti che rappresentano le tre realtà più esposte alla temperie confessionale: Prospero Farinacci per lo Stato pontificio, Benedict Carpzov per l'Elettorato di Sassonia, Lorenzo Matheu y Sanz per la Monarchia spagnola.

25. Paolo Prodi, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna, il Mulino, 2000, pp. 155-389.

26. Martín de Azpilcueta, *Manuale de' confessori et penitenti*, Venezia, presso Giorgio Angelieri, 1592, cap. XVII, n. 195, ff. 254v-255v.

27. Tommaso de Vio, *Commentaria*, in Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae*, tomo V, *Secunda Secundae*, q. 10, art. 11, p. 130.

28. Ancora negli anni Settanta del Cinquecento, a Palermo, il Palio di Santa Maria Maddalena (22 luglio) prevede una corsa di «bagasci» che si contendono una «faldetta di jambillotto». È un'usanza che trova riscontro in diverse altre realtà del Medioevo europeo; non priva di elementi ludici e derisori, certifica tuttavia il ruolo visibile delle meretrici, tanto più che il primo premio è conferito dal viceré in persona. Parte della città, benché collocate in posizione peggiore, le prostitute siciliane restano infami ma non fuorilegge. La loro gara si affianca a quelle dei «pichirilli», dei «mizzani» e degli animali da soma. Cfr. Cutrera, *Storia della prostituzione*, pp. 95-97 (il bando che indice l'edizione del 1572 è trascritto alle pp. 134-135).

*La voce dei criminalisti*

Farinacci è personaggio influente e ben inserito nei gangli dell'amministrazione romana.<sup>29</sup> Per il suo orizzonte ideale incarna lo spirito della Controriforma, salvo smentirsi con una condotta – anche sessuale – piuttosto disdicevole. È comunque un principe del foro, e le sue parole restituiscono un quadro attendibile del clima che si respira nei tribunali capitolini. *In primis*, bisogna rilevare come la sua sistematica dei delitti carnali sia mutuata integralmente dai sette peccati di lussuria individuati da san Tommaso: questo significa collocare la prostituzione nella «fornicatio simplex», il minore tra i peccati sessuali e pertanto anche crimine lieve. Per *fornicatio*, infatti, s'intende ogni coito tra «solutus» e «soluta», evidentemente meno allarmante rispetto alla deflorazione, al tradimento coniugale, al rapimento, al sacrilegio, all'incesto e, ovviamente, al vizio contro natura. Certo, Farinacci smentisce Egidio Bossi<sup>30</sup> affermando «delicta carnis et damnatos coitus idem esse existimo»: ciò significa rivendicare la punibilità di ogni forma d'impudicizia e costituisce, senza dubbio, una novità. Ma la radicalità di siffatta dichiarazione viene presto smorzata nel ventaglio di distinzioni tra le diverse ramificazioni del diritto criminale che, nella prima Età moderna, non è ancora esclusiva dello Stato. L'avvocato romano conserva un'impostazione pluralista che consente di articolare le soluzioni.

Anzitutto, considera il *forum internum* come vero e proprio tribunale della coscienza:<sup>31</sup> in opposizione alla degiuridicizzazione luterana, la Penitenza cattolica rimane un giudizio lì dove il confitente si autoaccusa davanti al parroco-giudice per ottenere l'assoluzione. È questa la sede deputata a mondare tutti i peccati, specie quelli occulti che sfuggono alle corti ecclesiastiche di foro esterno; ed è qui che la *lex divina* assume una vigenza immediata. Facile per l'avvocato identificare nelle epistole paoline il fondamento scritturistico del divieto. Materia grave, che non ammette circostanze oggettive o intenzioni in grado di scusare l'atto: chi commette l'atto con piena avvertenza e deliberato consenso si macchia, perciò, di

29. Niccolò Del Re, *Prospero Farinacci giureconsulto romano*, Roma, Fondazione Marco Besso, 1999.

30. Sul criminalista lombardo, cfr. M. Gliola Di Renzo Villata, *Egidio Bossi, un criminalista milanese quasi dimenticato*, in *Ius mediolani. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano, Giuffrè, 1996, pp. 365-616.

31. Si allude allo studio di Adriano Prosperi, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino, Einaudi, 1996, pp. 213-548.

un peccato mortale che merita la *poena aeterna*. Dal *Decretum* si apprende che il confessore dovrebbe irrogare una «poenitentia» settennale ma si tratta di una previsione troppo gravosa e desueta, tanto che i vecchi tariffari sono ormai sostituiti dall'arbitrio del sacerdote. Si va, insomma, verso un regime più elastico rispetto a quanto indicato nei penitenziali del Medioevo; nondimeno, è importante ribadire la natura peccaminosa della *fornicatio*, perché sia nei circoli libertini che nell'opinione popolare s'è diffusa la perniciosa idea che un rapporto consensuale tra *soluti* non sia affatto peccaminoso. I giuristi ricordano il carattere eretico di siffatta convinzione: così, dal meno grave dei peccati sessuali si scivola improvvisamente verso il più atroce dei reati, quello contro la fede.

Quanto al diritto canonico, inteso come ordinamento positivo che regola il foro esterno nelle materie spirituali, «omnem coitum matrimoniali excepto [...] etiam cum meretrice interdictum esse». Questa proposizione, nella sua apparente generalità, viene presto smontata con una netta separazione tra chierici e laici. Ciò che si richiede ai primi non può essere imposto ai secondi: per quanti hanno pronunciato voti di celibato o castità è prevista una disciplina stretta, sulla quale gli ordinari vigileranno con poteri più incisivi. Sul clero, le istituzioni ecclesiastiche esercitano una giurisdizione esclusiva e, pertanto, dispongono di pene canoniche speciali, ben diverse da quelle utilizzate contro i laici. Tuttavia, mentre la recente normativa conciliare ha chiarito la disciplina da applicare ai chierici concubinari, quella relativa ai meri fornicatori versa in uno stato d'incertezza. In dottrina, ci si divide tra quanti parlano di deposizione da ufficio e beneficio e quanti invece consigliano la più mite sospensione. «Pauci sine vitio incontinentiae reperiuntur, et melius est redargui de misericordia, quam de severitate», annota Farinacci. Certo, laddove la fornicazione sia «notoria, vel scandalosa, vel diu continuata» allora sarebbe opportuno ricorrere a mezzi estremi, altrimenti basta la sospensione. Sin dal Medioevo, il diritto canonico aveva fatto di *aequitas* e *dissimulatio* due strumenti chiave, lasciando al vescovo una larga discrezionalità per il conseguimento del fine, la *salus animarum*:<sup>32</sup> nobile proposito, che tuttavia celava un rischio di parzialità e protezione corporativa. Si può chiudere un occhio finché non insorge lo scandalo, anche perché un eventuale provvedimento desterebbe un clamore tale da infangare la credibilità dell'intero ceto. È certamente una degenerazione di meccanismi tesi, piuttosto, a ottenere il ravvedimen-

32. Paolo Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, Laterza, 2011, pp. 210-216.



to in modo duttile. Sana tolleranza o inaccettabile doppia morale, resta il fatto che un consacrato cauto potrà frequentare prostitute o intrattenersi con donne libere senza temere troppo. Per quanto riguarda i laici, la disciplina appare ancor più permissiva: al teorico divieto corrisponderebbe una pena arbitraria, ma Farinacci confessa di non aver mai visto nessuno subire una condanna per questo delitto. La punibilità diventa, allora, una mera enunciazione di principio, senz'alcuna ricaduta pratica.

D'altra parte, «de jure civili [...] simplex fornicatio, nec prohibita, nec punibilis est». Con la *Praxis* siamo ormai a fine Cinquecento, e la ventata rigorista di Pio V e Sisto V è già scesa a patti con la realtà: le prostitute, benché confinate, sono tornate nell'Urbe.<sup>33</sup> Negli stessi anni, in città come Napoli, Firenze e Bologna continuano a operare istituzioni *ad hoc* con funzioni amministrative, fiscali, regolamentari e giudiziarie: la loro principale funzione è di gestire la matricola e riscuotere la gabella. Registrano le prostitute regolari, ne limitano gli eccessi, perseguono le abusive: un sistema che non coincide perfettamente col bordello medievale, ma che ne prosegue l'impostazione regolamentarista.

Con Carpozov siamo in quella Sassonia che fu patria del luteranesimo; la sua *Practica nova* (1635), scritta mentre imperversa la guerra dei Trent'anni, trasuda una forte ispirazione confessionale. Da un punto di vista concettuale, non corre troppa differenza col modello tomistico: la *fornicatio* – che il giurista preferisce chiamare «scortatio» – è il «coitus cum foemina vulgari, quae passim et vulgariter sese prostituit». Ma l'apparente identità sul piano sistematico non tragga in inganno: tra le pieghe del testo, si cela un'etica sessuale ben diversa rispetto a quella cattolica. Rivalutando il coito matrimoniale, la Riforma aveva condannato con durezza inusitata tutte le forme alternative di carnalità. Questa logica spinge i giuristi a rigettare la tolleranza solitamente riservata alle devianze minori; ciò non significa imporre la pena di morte per ogni delitto ma porta, comunque, a innalzare la sanzione nel foro secolare. Frattanto, scompare qualunque riferimento alla Penitenza sacramentale e alla pena canonica, se non per esecrarne le ambiguità.

C'è ancora la *lex divina* e anzi assume un ruolo cruciale: ma la sua funzione, nell'economia del discorso, cambia sensibilmente. Se Farinacci la considera come legge della coscienza, per il Sassone il suo uso è tutto politico: il comandamento è netto e impone ai governanti di tradurlo in legge dello stato. Con un certo compiacimento, l'autore rileva che il diritto

33. Farinacci, *Praxis*, pars IV, tit. XVI, q. CXXXVII, pp. 560-564.

romano non punisce il coito «cum soluta» ma che, tuttavia, le ordinanze locali hanno già provveduto a colmare la lacuna. La *Verordnung* dell'elettore Augusto ha infatti comminato l'esilio alle meretrici pubbliche e, sebbene gli interpreti si siano divisi sul carattere perpetuo o temporaneo, il combinato con la *Kirchenordnung* chiarisce che il castigo deve intendersi «sine die». «Ob circumstantias, et qualitates fornicationis» è possibile sommare all'espulsione anche la fustigazione: per una sorta di contrappasso, colei che si è mostrata discinta «in via publica» merita una pena dolorosa e infamante che esorcizzi lo scandalo. Senonché, come abbiamo visto, alle soglie del Seicento la nozione di *meretrix* si è decisamente slabbrata. Ci sono donne che non si vendono a tutti o apertamente, «clam tamen meretricio more vivunt». Per costoro il castigo dev'essere più mite e si concretizzerà in qualche giorno di carcere.

Una significativa novità è data dall'estensione della sfera di punibilità ai clienti stessi: originariamente la *Verordnung* prevedeva detenzione e multa ma, dopo un rescritto di Cristiano II, ogni sanzione pecuniaria per crimini sessuali viene abrogata nei territori elettorali, affinché non si presuma di acquistare una sorta di licenza di peccare. Restano perciò quattordici giorni di prigione, passibili di aumento in caso di aggravanti.<sup>34</sup> Il 13 maggio 1674, durante una pubblica *disputatio*, presso l'ateneo di Heidelberg, il medico Georg Franck von Franckenau invoca ragioni sanitarie per giustificare la chiusura dei postriboli.<sup>35</sup>

Con Lorenzo Matheu y Sanz siamo ormai nel pieno del XVII secolo. Attraverso la scansione «ius divinum», «canonicum» e «civile», Sanz si sforza di dimostrare la punibilità del rapporto (beninteso, nei confronti della sola donna ché del cliente non si fa parola). Ciò che la legge romana non persegue è solo il sesso occasionale tra «soluti»; ma ben peggiore è la condotta della prostituta, che non agisce nell'occulto né si limita a un solo atto. Non senza forzature, il giurista individua due frammenti del

34. Benedict Carpzov, *Practica nova rerum criminalium*, Francofurti ad Moenum, apud Franciscum Varrentrapp, 1758, pars II, q. LXX, pp. 170-176.

35. La *Disputatio medica qua lupanaria, sive Hurem-Häuser, ex principis quoque medicis improbantur* sarà pubblicata postuma, prima nel 1722 e poi nuovamente nel 1743: Cristina de la Rosa Cubo e Ana Isabel Martín Ferreira, *Un ejercicio retórico contra el oficio más antiguo: la Disputatio de lupanaribus de G. Franck von Franckenau*, in *Femina: mujeres en la historia*, a cura di Cristina de la Rosa Cubo, María Isabel del Val Valdivieso, María Jesús Dueñas Cepeda e Magdalena Santo Tomás Pérez, Valladolid, Ediciones Universidad de Valladolid, 2015, pp. 1-18.

*Corpus* giustiniano che dimostrerebbero come nemmeno l'antica Roma avesse trascurato un vizio così scabroso. In realtà, egli sta leggendo il passato con gli occhi del suddito di sua maestà cattolica; pertanto, elenca una serie di limitazioni connesse all'*infamia* effettivamente presenti nel diritto imperiale ma non tali da costituire vere e proprie «poenae», come invece vorrebbe lo spagnolo.

Spostandosi alla legislazione iberica, il discorso assume ben altro interesse. Sanz rammenta la fustigazione prevista dal *Liber iudiciorum* «quae si hodie vigeret in praxi, multarum salutem produceret. Sed antiquata reperiretur». Le *Partidas* duecentesche, che la dottrina reputa ancora vigenti, comminano invece l'esilio. Da parte sua, l'autore giudica inutile tale misura: l'esperienza insegna che quante vengono allontanate tornano presto in città «facie coperta». Né la multa gli sembra più efficace, giacché queste scaltre mercenarie sanno recuperare presto la somma dai propri amanti. Più efficace la reclusione, che Sanz ritiene lo strumento migliore per punire e rieducare. Siamo alle porte di un'epoca dove il penitenziario diventa la misura per eccellenza contro i devianti.<sup>36</sup>

Il Valenzano richiama il provvedimento di Filippo IV con cui, nel 1623, vennero finalmente chiusi i pubblici lupanari. La cattolicissima Spagna è solo l'ultima di una lunga serie. Su sollecitazione degli Stati generali di Orléans (1560), la Francia aveva decretato la serrata dei suoi postriboli, realizzata non senza ostacoli negli anni successivi. Dietro la disposizione, c'era il governo di Caterina de' Medici e Michel de l'Hôpital, costretti a destreggiarsi tra le fazioni religiose e a ostentare un rinnovato zelo per la *police de moeurs*.<sup>37</sup> Prim'ancora, nel 1524, era stata la calvinista Ginevra a proibire la prostituzione. Mentre il *postribulum* aveva conosciuto diffusione continentale, abolizionismo e criminalizzazione caratterizzeranno i paesi dall'identità confessionale più esasperata (Sassonia, Spagna) o conflittuale (Francia). Ma anche qui non basterà un provvedimento per cancellare, con un colpo di spugna, un'attività millenaria. Privata del suo statuto di lavoratrice, la donna di malaffare è degradata al rango di oziosa o mendi-

36. Lorenzo Matheu y Sanz, *Tractatus de re criminali*, Lugduni, apud Fratres Anissionos, 1686, controv. LIX, pp. 435-440. Sulla situazione spagnola, cfr. Angel Luis Molina Molina, *Mujeres públicas, mujeres secretas. La prostitución y su mundo: siglos XIII-XVII*, Murcia, KR Editorial, 1998; Isabel Ramos Vázquez, *De meretricia turpitudine. Una visión jurídica de la prostitución en al Edad Moderna castellana*, Málaga, Universidad de Málaga, 2005.

37. Bullough, *Storia della prostituzione*, pp. 154-155.

cante e, in quanto tale, non è più una miserabile da compatire e soccorrere ma diventa un problema sociale da curare col lavoro coatto.<sup>38</sup>

Ben presto, anche questo approccio mostrerà tutti i suoi limiti: la chiusura dei bordelli monda la coscienza del legislatore ma moltiplica la prostituzione di strada, favorendo il lenocinio e la propagazione delle malattie veneree. Sarà la Francia rivoluzionaria ad aprire un nuovo dibattito sul modo di gestire il fenomeno e, più in generale, sul ruolo della donna. Tra Sette e Ottocento, i teologi cederanno il passo a medici, sociologi e antropologi che, nella loro presunta razionalità scientifica, si faranno interpreti del perbenismo borghese. Mentre con Lombroso la prostituta assurgerà ad archetipo della delinquenza femminile, abolizionisti e tenutari si affronteranno con nuovi argomenti, dividendosi ancora una volta sui dilemmi di sempre.<sup>39</sup> Aprire o chiudere? Tollerare o punire? Regolare o ignorare? Segno di un problema che, forse, non conosce vie di uscita.<sup>40</sup>

38. José Luis de las Heras Santos, *Casas de recogidas y galeras de mujeres en la Edad Moderna: moralidad, asistencia y represión contra las mujeres en los siglos XVII y XVIII*, in *Mujeres en riesgo de exclusión social y violencia de género*, a cura di Óscar Fernández Álvarez, León, Universidad de León, 2014, pp. 417-426. Nel 1723, ad Harderwijk, un giovane candidato al dottorato sostiene a gran voce che le meretrici sono indegne dei privilegi attribuiti alle «miserabiles personae», giacché la loro sventura non dipende dalla «fortuna» ma dalla «culpa»: Adrian de Wit, *Dissertatio juridica inauguralis de meretricibus*, Harde-rovici, apud viduam A. Sas et A. Olofs, 1723, thes. VII, p. 5.

39. Antonio Sampaoli, *La prostituzione nel pensiero del Settecento*, Rimini, Cosmi, 1973; Giovanni Greco, *Lo scienziato e la prostituta: due secoli di studi sulla prostituzione*, Bari, Dedalo, 1987; Romano Canosa, *Sesso e Stato. Devianza sessuale e interventi istituzionali nell'Ottocento italiano*, Milano, Mazzotta, 1981; Mary Gibson, *Stato e prostituzione in Italia*, Milano, il Saggiatore, 1995; Lucia Valenzi, *Donne, medici e poliziotti a Napoli nell'Ottocento. La prostituzione tra repressione e tolleranza*, Napoli, Liguori, 2000; Maria Cristina Acri, *La donna prostituta tra devianza e pericolosità*, in «ADIR. L'altro diritto», XIV (2010), paper 1, ([www.adir.unifi.it/rivista/2010/acri/index.htm](http://www.adir.unifi.it/rivista/2010/acri/index.htm)); *La donna delinquente e la prostituta. L'eredità di Lombroso nella cultura e nella società italiane*, a cura di Liliosa Azara e Luca Tedesco, Roma, Viella, 2019.

40. Una recente riproposizione del problema, in chiave schiettamente penalistica, in Francesco Parisi, *Prostituzione. Aporie e tabù di un nuovo diritto penale tutorio*, Torino, Giappichelli, 2018.